



COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

(PROVINCIA DI ISERNIA)

Prot. n. 2324 del 30 luglio 2021

Ordinanza nr.5 del 30 luglio 2021

OGGETTO: Misure di limitazione della circolazione stradale e della sosta degli autoveicoli nel giorno 08.08.2021

IL SINDACO

VISTA la richiesta dell'Associazione BIANCOSPINO di sospendere la circolazione per via PIO XII e di istituire il parziale divieto di sosta e di transito degli autoveicoli in Piazza Risorgimento per consentire lo svolgimento della manifestazione organizzata in occasione dell'agosto Montenerese

Preso atto che la manifestazione è stata autorizzata dal sindaco;

sentito L'Associazione BIANCOSPINO;

si è concordato quanto segue:

- 1) Sospensione della circolazione in via Pio XII° nel tratto di strada compreso tra incrocio con via Incoronata e Piazza Risorgimento dalle ore 16 alle ore 19.00 nei giorni agosto
- 2) Sosta vietata in Piazza Risorgimento dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni agosto

Ravvisata la necessità di salvaguardare le condizioni di sicurezza alla mobilità pedonale e veicolare nel corso dello svolgimento delle manifestazioni di cui all'oggetto;

Visti: gli articoli 5 e 7 com.3 del DLgs 30.04.1992 n. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA"

Visto: il regolamento di esecuzione e d'attuazione del NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto: il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

IL RISPETTO DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER CONSENTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI GONFIABILI E GIOCHI PER BAMBINI;

A) Sospensione del traffico veicolare in via PIO XII° nel tratto di strada compreso tra incrocio con via Incoronata e Piazza Risorgimento, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei giorni 08.08.2021

ORDINA

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- 1) Pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 2) Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione Comunale;
- 3) Apposizione dei cartelli in loco di preavviso per il rispetto delle limitazioni temporanee di circolazione stradale e di sosta dei veicoli imposti;

In deroga al presente provvedimento possono accedere alle vie tutti i mezzi di soccorso e di Polizia.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Molise oppure, in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi ne abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Il Vigile Urbano e gli agenti delle Forze dell'Ordine sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza i cui contravventori saranno puniti a norma di legge.

Sede municipale 30 luglio 2021



IL VICE SINDACO

DOCT. ZIROLI Pierluigi